



## **Procedura**

### **Gestione delle Segnalazioni – Whistleblowing**

in attuazione del D. Lgs. n. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali

<b>Data</b>	<b>Versione</b>	<b>Motivo delle modifiche</b>
22/07/2021	Ver. 1.0	Adozione in conformità alla L. 179/2017
28/03/2024	Ver. 2.0	Adozione in conformità al D.Lgs. 24/2023

Indice

1.	Scopo e ambito di applicazione .....	3
2.	I Segnalanti.....	3
3.	L'oggetto delle Segnalazioni .....	4
3.1.	Segnalazioni Whistleblowing .....	4
3.2.	Segnalazioni Ordinarie .....	5
3.3.	Contenuto della Segnalazione .....	5
4.	Il Gestore delle Segnalazioni.....	5
5.	I Canali di segnalazione .....	6
5.1	I canali di segnalazione interni .....	6
5.1.1	Il canale di segnalazione interno in forma scritta .....	6
5.1.2	Il canale di segnalazione interno in forma orale .....	6
5.2	Il canale di segnalazione esterno .....	7
5.3	La divulgazione pubblica .....	7
6.	La gestione della Segnalazione .....	8
6.1	Ricezione e istruttoria.....	8
6.2	Chiusura della Segnalazione.....	9
6.3	Conservazione della documentazione.....	9
7.	Casi particolari .....	10
7.1	Segnalazioni anonime.....	10
7.2	Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore .....	10
7.3	Segnalazioni di Ritorsioni .....	10
8.	Protezione del Segnalante .....	11
9.	Sistema sanzionatorio .....	12
10.	Protezione dei dati personali .....	13
11.	Informazione e formazione .....	13

## 1. Scopo e ambito di applicazione

Con il presente documento (di seguito, la “Procedura”) Montefarmaco OTC S.p.A. (di seguito, “Montefarmaco OTC” o la “Società”) intende disciplinare il processo di invio, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione e delle normative nazionali, così come definite ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, individuando, in particolare:

- i Segnalanti;
- l’oggetto delle Segnalazioni;
- i canali per effettuare le Segnalazioni;
- i destinatari delle Segnalazioni;
- il processo di gestione delle Segnalazioni;
- le tutele garantite ai Segnalanti e ai Segnalati;
- il sistema sanzionatorio.

(complessivamente, di seguito, il “Sistema di Segnalazione” o il “Sistema”).

Il documento e la definizione dei canali di segnalazione interna come in esso descritti nonché le concrete modalità di funzionamento degli stessi sono stati oggetto di informativa preventiva - rispetto alla data della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e di pubblicazione – a FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL, in quanto organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

## 2. I Segnalanti

Di seguito sono riportati i soggetti che possono effettuare le Segnalazioni (i “**Segnalanti**”):

- azionisti;
- coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali;
- tutti i dipendenti, a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale (ad esempio, anche se in distacco);
- coloro che intrattengono con la Società rapporti d’affari (ad esempio, clienti, agenti, partner commerciali);
- coloro il cui rapporto giuridico con la Società (ad esempio, rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura) non è ancora iniziato (ad esempio, candidati al processo di assunzione), se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- coloro che sono in periodo di prova;
- coloro il cui rapporto giuridico con la Società (ad esempio, rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura) si è sciolto (ad esempio, ex dipendente), se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;

- dipendenti delle amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio (es. AIFA o Agenzia Europea per i medicinali);
- coloro che cooperano e collaborano con la Società – a qualsiasi titolo – nel perseguimento dei suoi obiettivi;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società.

### 3. L'oggetto delle Segnalazioni

#### 3.1. Segnalazioni Whistleblowing

Le **Segnalazioni Whistleblowing** sono **esclusivamente** le segnalazioni aventi ad oggetto:

1. **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o di atti nazionali** che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella Direttiva UE n. 1937/2019 e relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea** di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (misure di lotta contro la frode, che lede gli interessi finanziari dell'Unione stessa) specificati nel diritto derivato pertinente;
3. **atti od omissioni riguardanti il mercato interno**, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulla società (si tratta principalmente di frodi fiscali e di attività lesive della concorrenza);
4. **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei suddetti settori**;
5. **condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** (di seguito, il "D.Lgs. 231/2001");
6. **violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 dalla Società (di seguito, il "Modello 231").

Le Segnalazioni Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di una o più persone (il "**Segnalato**") di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito dei rapporti lavorativi intercorrenti con la Società.

Le Segnalazioni Whistleblowing **non possono** consistere in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale del Segnalante relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

### 3.2. Segnalazioni Ordinarie

Le **Segnalazioni Ordinarie** sono tutte le segnalazioni che non rientrano nel perimetro delle Segnalazioni Whistleblowing in quanto:

1. il Segnalante è un **soggetto diverso** da quelli riportati nel paragrafo 2 della Procedura (ad es. è un giornalista), oppure
2. la Segnalazione ha ad **oggetto temi diversi** da quelli riportati al paragrafo 3.1 della Procedura (ad es. riguarda una molestia sul luogo di lavoro, una violazione del Codice Etico ecc.);
3. la Segnalazione consiste in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale del Segnalante relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
4. la Segnalazione ha ad oggetto una violazione che non lede l'interesse pubblico o non danneggia Montefarmaco OTC.

La Società estende la tutela accordata alle Segnalazioni Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023, previste dalla presente Procedura, anche a coloro che effettuano le Segnalazioni Ordinarie.

### 3.3. Contenuto della Segnalazione

Tutte le segnalazioni, sia Whistleblowing sia Ordinarie, (le “**Segnalazioni**”) devono contenere i seguenti **elementi**:

- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il Segnalante;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il Segnalato;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati, anche sotto forma di documento da allegare.

Le Segnalazioni **non possono riguardare** notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”).

## 4. Il Gestore delle Segnalazioni

La ricezione e gestione delle Segnalazioni effettuate con i canali interni, di cui al paragrafo 5 della Procedura, sono affidate a un **comitato** composto dal **dott. Paolo Borsani, HR Manager** della Società, e dal **dott. Nicola Vitale, Responsabile Amministrativo** di Montefarmaco Holding S.r.l. Il comitato è indipendente ed autonomo e i suoi componenti sono dotati di specifica competenza per la gestione dei canali e delle Segnalazioni (di seguito, il “Gestore”).

Il Gestore riceve un incarico formale a tal fine che comprende anche la lettera di designazione a soggetto autorizzato ex artt. 29 Reg. UE 679/2016 e 2-quaterdecies D. Lgs. n. 196/2003. La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali contenuti nelle Segnalazioni, di cui la Società è Titolare del trattamento ex art. 4 par. 1 n. 7) GDPR.

## 5. I Canali di segnalazione

### 5.1 I canali di segnalazione interni

La Società ha istituito due canali di segnalazione - che possono essere alternativamente utilizzati – di cui uno in forma scritta e l'altro in forma orale. Tali canali, scelti anche sulla base di quanto raccomandato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle sue Linee Guida in materia (cfr. paragrafo 3.1 delle Linee Guida), garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato nonché del contenuto della Segnalazione e della eventuale relativa documentazione allegata.

#### 5.1.1 Il canale di segnalazione interno in forma scritta

Per effettuare le Segnalazioni in forma scritta, occorre spedire una lettera con **posta raccomandata** al seguente indirizzo:

Montefarmaco OTC S.p.A., Via IV  
Novembre n. 92/94, 20021, Bollate (MI)

e nel rispetto delle seguenti condizioni, affinché possano essere assicurate le più ampie garanzie di riservatezza previste dal D.Lgs. 24/2023:

- una **prima busta chiusa** deve contenere i dati identificativi e di contatto del Segnalante unitamente alla fotocopia del suo documento d'identità;
- una **seconda busta chiusa** deve contenere la Segnalazione;
- entrambe le buste dovranno essere inserite in **un'ulteriore (terza) busta chiusa** che rechi all'esterno la seguente dicitura: **“Riservata al Gestore delle segnalazioni di Montefarmaco OTC”**.

#### 5.1.2 Il canale di segnalazione interno in forma orale

La Società ha, inoltre, attivato due canali orali che consistono nei seguenti **contatti telefonici, riferibili ai componenti del comitato Gestore**:

+39 0233309288 – dott. Paolo Borsani, HR Manager  
+39 0233309241 – dott. Nicola Vitale, Ufficio Amministrativo

Per effettuare la Segnalazione, occorrerà chiamare uno dei numeri di telefono sopra indicati nelle **fasce orarie 9.00 – 12.00 dal lunedì al venerdì, giorni festivi esclusi**, comunicando la volontà di fissare un appuntamento, da svolgersi in presenza o in videoconferenza, con il Gestore della Segnalazione.

L'appuntamento per effettuare la Segnalazione sarà fissato entro 15 giorni dal primo contatto.

L'incontro, previo consenso del Segnalante, potrà essere audio-registrato o video-registrato su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso di incontro in presenza, la Segnalazione potrà anche essere raccolta e verbalizzata, a cura del Gestore, in un documento verificato e sottoscritto dal Segnalante.

## 5.2 Il canale di segnalazione esterno

Il canale di segnalazione esterno è attivato presso ANAC, che pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, le informazioni necessarie per l'invio della Segnalazione.

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna esclusivamente per le violazioni riportate ai numeri 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 3.1 della Procedura (quindi non per le violazioni del Modello 231 adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e per quelle aventi esclusiva rilevanza ai fini del medesimo D.Lgs. 231/2001) e purché – al momento della Segnalazione – ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale posto a disposizione del Segnalante non sia conforme a quanto richiesto dalla normativa;
- è già stata effettuata una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare un rischio di ritorsione (di seguito, anche, “Ritorsione” o “Ritorsioni”);
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il presente canale esterno deve essere sempre utilizzato per segnalare Ritorsioni che seguano una Segnalazione, così come meglio specificato ai successivi paragrafi 7.3 e 8.

## 5.3 La divulgazione pubblica

Il Segnalante può effettuare una **divulgazione pubblica** rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica esclusivamente per le violazioni riportate ai numeri 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 3.1 della Procedura (quindi non per le violazioni del Modello 231 e per quelle aventi esclusiva rilevanza ai fini del medesimo D.Lgs. 231/2001) e purché – al momento della Segnalazione – ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le Segnalazioni interne ed esterne e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 6. La gestione della Segnalazione

### 6.1 Ricezione e istruttoria

Le attività di gestione sono eseguite in accordo alle seguenti tempistiche:

1. entro 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Gestore avrà cura di inviare al Segnalante, attraverso lo stesso canale utilizzato da questi per effettuare la Segnalazione, un avviso di ricezione della Segnalazione; nel caso di Segnalazione orale, il ricevimento della Segnalazione coincide, a seconda dei casi, con la sottoscrizione del verbale a cura del Segnalante o con la chiusura della registrazione audio o video. Nel caso in cui la Segnalazione orale sia stata, previo consenso del Segnalante, registrata e verbalizzata, la Segnalazione si intende ricevuta nel momento in cui il verbale è stato sottoscritto;
2. successivamente, il Gestore avvia la fase di istruttoria e classifica la Segnalazione come Whistleblowing o Ordinaria. Con riferimento alle sole Segnalazioni Ordinarie, il Gestore provvede contestualmente all'inoltro della Segnalazione, a seconda dei casi, alla funzione aziendale competente o all'Organismo di Vigilanza, adottando le misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante.

In particolare, il Gestore dà diligente seguito alla Segnalazione, svolgendo l'attività di verifica della fondatezza con pieno accesso a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento del compito.

Ai fini dell'attività di verifica, il Gestore potrà incaricare uffici interni e/o soggetti terzi per gli approfondimenti del caso, avendo cura di:

- definire il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
- omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del Segnalante o al contenuto della Segnalazione;
- omettere qualsiasi informazione relativa al Segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;



- ribadire al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni, detto obbligo dovrà essere formalizzato).

Nelle ipotesi in cui per ragioni istruttorie fosse necessario rendere edotti del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata altri soggetti, il Gestore provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve essere riservata (quali, il Facilitatore, il Segnalato, le altre persone menzionate nella Segnalazione).

In ogni caso, le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate a soggetti terzi diversi dal Gestore senza il consenso del Segnalante, fatte salve le ipotesi eccezionali di seguito dettagliate:

- a) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante può essere rivelata successivamente alla chiusura della fase istruttoria;
  - b) nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p. sino alla conclusione delle indagini preliminari e, pertanto, soggiace alla disciplina codicistica prevista in materia.
3. entro 3 mesi dalla data di ricezione della Segnalazione, il Gestore fornisce, attraverso lo stesso canale utilizzato per l'invio dell'avviso di ricezione di cui al punto 1 del presente elenco, un riscontro al Segnalante (vd. paragrafo successivo).

## 6.2 Chiusura della Segnalazione

All'esito dell'istruttoria, il Gestore redigerà una relazione prendendo uno o più dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione della Segnalazione per insufficienza di elementi;
- archiviazione della Segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;
- proposta di modifica al Modello 231 e/o al Codice Etico o ad altre procedure interne;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente - nei confronti dei Segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto sistema disciplinare e sanzionatorio vigente e dalla presente Procedura – nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato Segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.

## 6.3 Conservazione della documentazione

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della stessa e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla chiusura del processo di gestione.

La Segnalazione e i relativi documenti, compresa l'eventuale documentazione utilizzata nel corso dell'istruttoria (registrazioni, verbali, documentazione raccolta etc.) sono conservati a cura del Gestore, per i tempi sopra indicati, all'interno di un archivio accessibile solo allo stesso.

## 7. Casi particolari

### 7.1 Segnalazioni anonime

Trattasi delle Segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante.

La Società, pur non incentivandole, accetta Segnalazioni anonime e le tratta come Segnalazioni Ordinarie, a condizione che contengano tutti gli elementi di cui al paragrafo 3.3 della Procedura.

Inoltre, alla stessa si darà seguito solo se, ad esito dell'istruttoria, si ottengano riscontri tali da supportare una contestazione prescindendo dal contenuto della Segnalazione anonima.

Non troveranno applicazione le garanzie e tutele previste per le Segnalazioni Whistleblowing, se non nel caso in cui il Segnalante dovesse successivamente essere identificato.

Si incoraggia, in ogni caso, il ricorso a Segnalazioni nominative, ricordando che i canali di Segnalazione istituiti dalla Società sono stati progettati al fine di garantire la massima riservatezza del Segnalante, nel pieno rispetto della normativa vigente.

### 7.2 Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore

Nell'ipotesi in cui una Segnalazione sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore, è onere del ricevente:

- trattare le informazioni di cui ha avuto conoscenza con modalità idonee a garantirne la piena riservatezza;
- contattare il Gestore – tramite canale orale – al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta;
- trasmettere la Segnalazione al Gestore, senza ritardo e, comunque, entro 3 giorni dalla ricezione;
- successivamente alla comunicazione al Gestore, eliminare la Segnalazione.

### 7.3 Segnalazioni di Ritorsioni

Chiunque – compreso il Gestore - dovesse ricevere una Segnalazione circa le Ritorsioni, come definite nel paragrafo 8 della Procedura, è tenuto a trasmetterla ad ANAC, accedendo al canale pubblicato sul sito internet della stessa: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

## 8. Protezione del Segnalante

Montefarmaco OTC si impegna a garantire la protezione da qualsiasi atto di Ritorsione, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

La tutela trova applicazione laddove:

- a. al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e ricadessero nell'ambito di applicazione della cd. normativa whistleblowing;
- b. la Segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità descritte nel paragrafo 5 relativo alle modalità di effettuazione delle Segnalazioni.

A titolo esemplificativo, per Ritorsioni si intende:

- a. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b. retrocessione di grado o mancata promozione;
- c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. note di merito negative o referenze negative;
- f. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- p. pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- q. valutazione della performance artatamente negativa;
- r. revoca ingiustificata di incarichi;
- s. ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- t. reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- u. sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

L'onere di dimostrare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o a denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La predetta tutela si applica ai Segnalanti e si estende ai seguenti soggetti:

- i Facilitatori, ossia le persone fisiche che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che assistono quest'ultimo nel processo di Segnalazione;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La protezione è estesa ai casi di Segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito Ritorsioni, nonché nei casi di Segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni per l'effettuazione della Segnalazione esterna.

Le persone che hanno subito Ritorsioni hanno diritto ad essere reintegrate nel loro posto di lavoro.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave. In tali casi, al Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

## 9. Sistema sanzionatorio

Un sistema di segnalazione efficace deve prevedere delle sanzioni nei confronti del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di segnalazione, nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati, nei confronti del Gestore nel caso di mancato rispetto della presente Procedura, nonché nei confronti di coloro che violano la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di Ritorsione posti a tutela del Segnalante.

Nel predetto sistema disciplinare, Montefarmaco OTC ha, altresì, previsto sanzioni nei confronti di coloro che si accertano responsabili dei seguenti illeciti:

- commissione di Ritorsioni;
- ostacolo o tentativo di ostacolo alla Segnalazione;
- violazione dell'obbligo riservatezza;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della Segnalazione;

- effettuazione, con dolo o colpa grave, di Segnalazioni contenenti dati non corrispondenti al vero.

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del Segnalato:

1. l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
2. qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

## 10. Protezione dei dati personali

Ogni Segnalazione può contenere i c.d. dati personali, ossia informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica.

La Società, in qualità di Titolare del trattamento, assicura che le suddette attività di trattamento siano svolte coerentemente alle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 (anche "GDPR") e delle normative nazionali vigenti.

Con riferimento al Gestore delle Segnalazioni, la Società provvede a conferire formale incarico per il trattamento dei dati personali attraverso consegna di una lettera di designazione ex artt. 29 GDPR.

La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla Segnalazione e la puntuale indicazione delle misure di sicurezza da applicare.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nelle informative ex art. 13 GDPR rese disponibili tramite i canali di segnalazione e specifica sezione dei siti web aziendali.

## 11. Informazione e formazione

La Procedura è oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società al link <https://montefarmaco.com/> ed è altresì resa disponibile nella intranet aziendale al percorso <https://intranet.montefarmaco.com/>.

Sono individuate le eventuali iniziative informative per portare la presente Procedura a conoscenza dei possibili Segnalanti.

La Società, in occasione dell'emissione della Procedura e periodicamente, organizza corsi di formazione sulla presente Procedura anche mediante inserimento dei contenuti in occasione di corsi su Modello 231, compliance e Codice Etico nella intranet aziendale al percorso <https://intranet.montefarmaco.com/>.